



Comune di Trieste
Dipartimento territorio, ambiente, lavori pubblici e patrimonio
Servizio strade e infrastrutture

Codice opera n. 24105
Sistemazioni, ripristini e asfaltature da Piazzale II
settembre fino alla zona Bivio Miramare
CUP: F97H24000080002

Affidamento incarico prove sui materiali

2 – Capitolato speciale descrittivo e prestazionale:
schema di contratto
(art. 41, comma 12, D.Lgs. 36/2023)

Direttore del servizio e RUP
ing. Gustavo Zandanel

Progettisti
ing. Paolo Giorgi
ing. Daniele Crisman

Aprile 2025



ART 1. OGGETTO DELL'INCARICO

Il controllo della qualità del conglomerato bituminoso e della sua posa in opera deve essere effettuato mediante prove di laboratorio sui materiali costituenti, sulla miscela, sulle carote estratte dalla pavimentazione e con prove in situ.

Il Servizio verrà prestato nell'ambito del territorio comunale, in viale Miramare, nei tratti compresi tra il civico 279 e il civico 303, e da Piazzale 11 Settembre a fine pineta, tratti interessati dai lavori di rifacimento del manto stradale.

In base al sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici il servizio in oggetto è identificato con il codice CPV 71600000-4 – servizi di prova tecnica, analisi e consulenza.

Le prestazioni richieste saranno di norma svolte presso un laboratorio in possesso di Autorizzazione Ministeriale, ai sensi dell'art. 6.2.2. del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14.01.2008, rilasciata secondo le prescrizioni dell'art. 59 D.P.R. 06.06.2001 n. 380 o in fase di rinnovo, e presso il cantiere relativo all'opera in argomento, anche in soggezione di traffico o in presenza di mezzi operativi.

L'Affidatario riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza delle prestazioni da eseguire e delle condizioni progettuali delle opere sulle quali condurre le prove.

ART 2. TIPOLOGIA DELLE PROVE DA ESEGUIRE

A titolo indicativo e non esaustivo, si elencano le prove minime e/o tipologiche che l'affidatario di regola potrà essere chiamato a svolgere presso il cantiere e/o presso la sede operativa ufficiale.

Ulteriori prove/analisi/verifiche potranno essere richieste dal direttore dei lavori al fine di una migliore e più completa analisi e verifica dei materiali/prodotti da utilizzare o già posti in opera.

- a) Misura della resistenza di attrito radente su asfalti, con l'apparecchio portatile a pendolo - secondo la norma UNI EN 13036-4.
- b) Misura della macrorugosità superficiale con il sistema dell'altezza in sabbia (HS) - secondo la norma CNR B.U. 94/83.
- c) Analisi della miscela di conglomerato bituminoso con percentuale di legante totale riferito alla miscela e percentuale di legante totale agli inerti, secondo la norma UNI EN 12697-27.

ART 3. IMPORTO DELLA PRESTAZIONE

L'importo a base d'asta per il servizio in oggetto, da appaltarsi **a misura**, ammonta a **1.000,00 €**, esclusi gli **oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a 100,00 €** e IVA di legge.

L'importo totale della prestazione è quello risultante dal ribasso offerto in sede di gara, oltre gli oneri di legge. L'ammontare definitivo dell'appalto verrà comunque determinato dal computo delle prestazioni effettivamente eseguite, secondo i prezzi unitari specificati nel presente articolo.

L'importo deve ritenersi remunerativo delle spese di viaggio e del tecnico che le svolge, e di tutte le prestazioni previste dal Capitolato, ivi compresi il ripristino del manto stradale e lo smaltimento del materiale prelevato, nonché di tutto il necessario per dare il servizio completo a perfetta regola d'arte.

L'importo a base d'asta è stato stimato sulla base dei prezzi ufficiali di importanti Enti operanti nel campo infrastrutturale (ANAS, Società autostradali, Società regionali di gestione reti stradali, Aziende di gestione servizi pubblici, ecc) e da specifica analisi di mercato.

L'importo a base d'asta previsto per ogni prestazione è il seguente:

Prova	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale
% di legante solubile	4	45 €	180 €
Curva granulometrica aggregati	4	45 €	180 €
Macrorugosità superficiale	4	85 €	340 €
Resistenza all'attrito radente con pendolo	4	75 €	300 €

L'osservanza delle indicazioni e prescrizioni di cui al documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), redatto ai sensi dell'art. 26 - D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i per le attività previste nell'affidamento del servizio in questione, comporta oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a 100,00 €.

ART 4. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.

Il Committente s'impegna inoltre a:

- convocare le necessarie riunioni di "Coordinamento dei sottoservizi"
- garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree interessate dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo.

L'affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi contrattuali

ART 5. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e dal DL, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire collaborazione ed assistenza al RUP e al DL al fine dell'espletamento dell'incarico entro i termini previsti.

Nei prezzi indicati nel presente capitolato devono intendersi compresi gli oneri per:

- i costi aziendali (personale, attrezzature, mezzi, spese generali) necessari per l'adempimento di quanto specificato nelle descrizioni delle specifiche prove e nelle normative tecniche di riferimento;
- il rilascio di un certificato originale e di un certificato duplicato sottoscritto dal responsabile di laboratorio e/o dal titolare del laboratorio stesso;
- eventuali spese postali;
- lo smaltimento del materiale analizzato;
- eventuali assistenze e consulenze tecniche relative alle prove eseguite qualora si verificassero contestazioni, riserve o contenziosi con l'impresa esecutrice dei lavori in oggetto;
- le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

Nel caso di prove da svolgere totalmente o parzialmente in "situ", il prezzo comprende anche tutti gli oneri per l'accesso al cantiere, per la predisposizione delle prove, per l'utilizzo delle attrezzature di prova, nonché ogni altro onere necessario per dare le prove complete a regola d'arte.

Nel caso venisse richiesta dalla Stazione Appaltante una prova non individuata nel presente capitolato l'affidatario si impegna ad eseguirla, concordando un nuovo prezzo dedotto da prezzi ufficiali di importanti Enti operanti nel campo infrastrutturale (ANAS, Società autostradali, Società regionali di gestione reti stradali, Aziende di gestione servizi pubblici, ecc) e/o da specifica analisi di mercato, agli stessi patti e condizioni sopra riportati, applicando il ribasso previsto in offerta.

Nel caso in cui indagini, prelievi, saggi siano effettuati successivamente all'esecuzione dei lavori ed alla rimozione del cantiere, ovvero in tutti i casi necessari anche non specificamente previsti nel presente Capitolato, l'affidatario dovrà provvedere, a sua totale cura ed onere, all'ottenimento dell'eventuale ordinanza relativa alla circolazione del traffico veicolare e/o pedonale e a disporre, a sua totale cura ed onere, l'opportuna segnaletica per assicurare la circolazione stradale in sicurezza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e attenersi alle disposizioni previste dal D.Lgs. del 09.04.08 n. 81 di

attuazione dell'articolo I della I. 03.08.07 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART 6. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

L'Affidatario, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'ART I, s'impegna a rispettare le scadenze sotto riportate.

Per la stima del tempo di prestazione del servizio oggetto del presente capitolato si considera come base di calcolo il termine previsto per il completamento dei lavori in oggetto. La durata della prestazione oggetto del presente capitolato sarà, in ogni caso, pari all'effettivo tempo previsto per dare compiuti tutte le attività inerenti al servizio in oggetto e tutti gli adempimenti normativi connessi. L'inizio delle attività di cui al presente capitolato decorrerà dalla data di comunicazione dell'affidamento del servizio. L'incarico di cui al presente capitolato si riterrà concluso con l'approvazione da parte dell'Amministrazione della verifica di conformità del servizio.

Si precisa che

- a) I giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'incarico;
- b) le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto dell'incarico o nella competenza dell'Affidatario (quali acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili;
- c) è facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice, chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso.

ART 7. MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PROVE

L'inizio delle attività di cui al presente capitolato decorrerà dalla data di comunicazione dell'affidamento del servizio.

La frequenza dei controlli e la quantità di prove previste saranno dettate dalla normativa e impartite dalla Direzione Lavori.

Le prove e le analisi di laboratorio dovranno essere concordate con la Direzione Lavori sulla base di uno specifico programma legato allo svolgimento dei lavori ed in conformità al presente Capitolato. L'esecuzione di ogni campagna di indagini in situ dovrà avvenire entro **7 gg.** naturali e consecutivi dalla richiesta da parte della Direzione Lavori.

Il rilascio del certificato inerente le prove di laboratorio dovrà avvenire entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di presa in consegna dei campioni, oltre ai tempi minimi necessari, previsti specificatamente dalle norme di riferimento, per l'esecuzione delle prove.

Eventuali deroghe ai tempi e alle modalità contrattualmente fissate per l'esecuzione del servizio nonché eventuali proroghe richieste dall'aggiudicatario in merito ai termini di presentazione di documentazione ed elaborati potranno essere concesse dalla Stazione Appaltante solamente per giustificati motivi o causa di forza maggiore.

La penalità per ogni giorno di ritardo ingiustificato è quella prevista dal ART 12.

ART 8. RISULTATI DELLE PROVE

L'affidatario è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante il Certificato con i risultati delle prove effettuate, registrati in una tabella comparativa che riporti:

- materiali
- parte di opera oggetto della prova
- tipologia della prova
- limiti di accettabilità rilevati dalle norme tecniche applicabili
- valori certificati

Le certificazioni in originale e copia conforme dovranno essere trasmesse alla Stazione Appaltante via mail all'indirizzo segreteria.strade@comune.trieste.it, **indicando nell'oggetto "24105_MIRAMARE_tipo della prova"** in formato pdf, **entro 15 giorni dalla data della loro emissione**, al fine di consentire alla stessa di poter procedere al riscontro dei risultati.

Le risultanze delle prove potranno essere anticipate rispetto all'emissione dei certificati via e-mail o con la consegna di rapporti di prova, comunque firmati dal Responsabile dell'esecuzione, al fine di poter dare alla DL in tempi rapidi, indicazioni su eventuali problematiche riscontrate.

ART 9. RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento degli obblighi e delle prestazioni dedotte nel presente Capitolato Prestazionale e della perfetta esecuzione dei servizi affidati, restando inteso che le norme e prescrizioni contenute nel Capitolato sono da esso riconosciute idonee al perseguimento degli scopi della Committenza.

L’osservanza di tali norme e il recepimento delle indicazioni ricevute dal Committente in fase di esecuzione del contratto non limitano la responsabilità dell’Affidatario. In particolare l’Affidatario è responsabile di eventuali difformità rispetto alle prescrizioni vigenti, anche se non esplicitamente richiamate nel presente Capitolato e nei documenti di gara e contrattuali, nonché di ogni inesattezza, omissione od errore riscontrati nell’esecuzione del servizio o nella documentazione che l’Affidatario dovrà produrre in riferimento all’attività svolta.

L’Affidatario dovrà mantenere la massima riservatezza nello svolgimento del servizio, sulle indicazioni di volta in volta ricevute dal Committente, sui tempi di esecuzione dei lavori, ecc...

L’eventuale diffusione di informazioni non autorizzate per iscritto dal RUP potrà essere causa di richiesta di allontanamento e sostituzione del personale e/o consulenti responsabili.

ART 10. SUBAPPALTO

L’eventuale subappalto è ammesso. Resta, comunque, impregiudicata la responsabilità dell’Aggiudicatario.

Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- d) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

L'affidamento in subappalto è consentito previa autorizzazione del Committente, alle seguenti condizioni:

- a) che l’Affidatario abbia indicato all’atto dell’offerta il servizio o le parti di esso che intende subappaltare; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato; in caso in cui in sede di offerta l’Affidatario abbia fornito dichiarazioni

generiche riferite al massimo consentito in termine di legge che non consentono di individuare univocamente l'oggetto del subappalto, lo stesso subappalto non sarà autorizzato;

b) che l'Affidatario presenti istanza di subappalto presso la Stazione appaltante completo della documentazione prevista dalla vigente normativa.

I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori/servizi.

L'Affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l'esecuzione degli interventi oggetto di subappalto, o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il R.U.P., ovvero il Direttore dell'Esecuzione del contratto ove nominato, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.L. n. 139/1995, convertito dalla L. n. 246/1995 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Il Committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo quanto previsto dall'art. 119 comma 11 del D.lgs 36/2023, e l'Affidatario è obbligato a trasmettere allo stesso Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, il Committente sospende il successivo pagamento a favore dell'Affidatario.

ART 11. PENALI

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e degli obblighi contrattualmente assunti, nonché qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite dal RUP e dal Direttore dei Lavori in fase di esecuzione del servizio, rendono passibile l'Affidatario dell'applicazione di penali sino, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.122 comma 4 del D.Lgs. n.36/2023.

L'Affidatario, nel presentare l'offerta, dovrà accertarsi circa la possibilità di fornire il servizio nei termini contrattuali richiesti; non sarà al riguardo ammessa alcuna giustificazione, né ritardi in tutto o parte di quanto previsto nel Capitolato per sopravvenuta difficoltà di disporre delle attrezzature necessarie.

La Stazione Appaltante procederà, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno, all'applicazione delle seguenti penali, qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all'incaricato.

L'Affidatario in caso di ritardato adempimento o inadempimento delle prestazioni secondo le modalità e i termini indicati nel presente Capitolato, sarà soggetto alle seguenti penali:

a) nell'ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente Capitolato: 1% del corrispettivo contrattuale;

b) nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente Capitolato: 1‰ del corrispettivo contrattuale per ciascun giorno di omissione o ritardo delle prestazioni oggetto di inadempimento che richiedano l'osservanza di termini di scadenza.

Dette penali sono da trattarsi in occasione del successivo pagamento e fatta, comunque, salva la facoltà per la Stazione Appaltante di richiedere il maggior danno.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto con l'incaricato quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta, comunque, salva la facoltà per il medesimo di richiedere il maggior danno.

Le penali non sono applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all'Affidatario.

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui ART 7., il RUP ne darà formale avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale.

ART 12. MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze:

- Ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato II.14 del Codice la prestazione è esclusa dalle disposizioni di cui all'art. 125, comma 1, per l'anticipazione del prezzo.
- Per tutte le attività il saldo avverrà, dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto, contestualmente all'avvenuta approvazione delle prestazioni e comunque entro e non oltre 60 gg dall'avvenuto compimento delle stesse come indicato al precedente ART 6.

Ferma restando l'ottemperanza dell'Affidatario agli obblighi citati nel presente capitolato, la liquidazione dei compensi sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa parcella elettronica, ad accertato corretto adempimento contrattuale, nonché all'assolvimento degli obblighi in ordine alla regolarità nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (DURC). I pagamenti saranno disposti solo dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'incaricato.

In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell'importo oggetto di contestazione.

L'Affidatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi.

In caso di inadempienza, contestata all'affidatario con PEC, la Stazione Appaltante può sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori, l'onorario è commisurato all'importo complessivo dei lavori eseguiti. Il relativo importo è liquidato dopo l'avvenuta approvazione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori eseguiti.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, si precisa che l'Amministrazione è esentata da qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle disposizioni contenute nella comunicazione di conto dedicato di cui al successivo art. 11.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 6, allegato II.14 del Codice.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Legge sulla Contabilità dello Stato – R.D.18.11.1923 n. 2440 – si precisa che i pagamenti relativi al presente atto verranno effettuati con versamento sul conto corrente indicato nell'ART 15., con esonero per l'Amministrazione pagante ad ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai suddetti pagamenti.

ART 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

È facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario sia rendo responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore.

Il Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, nonché all'esecuzione d'ufficio dei servizi a spese dell'Affidatario. Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto e/o procedere all'esecuzione d'ufficio nei seguenti casi:

1. per mancato inizio del servizio;
2. per superamento della soglia di penali così come espresso nel Capitolato;
3. per indisponibilità ad eseguire interventi "urgenti" non programmati;

4. per utilizzo di personale privo di specializzazione in relazione al servizio da prestare;
5. per cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono clausole risolutive espresse, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le inadempienze contrattuali di seguito indicate, che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del contratto:

1. frode nel redigere i documenti contabili, mancanza degli stessi;
2. cessione o subappalto del servizio, intero o in parte, in violazione delle normative vigenti;
3. omessa applicazione delle norme che regolano la privacy e la riservatezza dei dati trattati;
4. sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante per un reato contro la pubblica Amministrazione;
5. ripetuta inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza (D.Lgs. 81/08) le disposizioni inerenti la manodopera e i dipendenti;
6. accumulazione di penali per un importo pari o superiore al 10 % del valore del contratto;
7. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni.

In caso di risoluzione del contratto, l'Affidatario deve impegnarsi a consegnare al Committente tutti i documenti aggiornati relativi alla gestione amministrativa /contabile/tecnico/manutentiva di propria competenza entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione.

Il Committente, ai sensi dell'art. 123 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

Il recesso e la risoluzione di cui ai commi precedenti avvengono con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Entro il termine sopra detto l'Affidatario deve liberare da eventuale deposito gli spazi di proprietà del Comune di Trieste caricandosi delle spese per lo sgombero. Fino a regolazione di ogni pendenza con l'Affidatario, il Committente trattiene in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dell'Appaltatore stesso.

ART 14. OBBLIGHI TRACCIABILITÀ

Il conto dedicato intestato è identificato con codice IBAN della Banca filiale di intestato a..... La persona che sarà delegata ad operare sul conto corrente è nato a il residente a in via, C.F:

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'Affidatario non assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) _____.

ART 15. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

ART 16. OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente contratto l'Affidatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.5.2018, in vigore dal 13.6.2018 e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che sono disponibili sul sito istituzionale, nella sezione "amministrazione trasparente" al link "codice disciplinare e codici di comportamento"; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

ART 17. PATTO DI INTEGRITÀ

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di offerta.

Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

ART 18. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per l'Affidatario in relazione alle attività oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

ART 19. CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l'esecutività dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente Capitolato, con la sola esclusione dell'I.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell'Affidatario; tra queste vi sono:

- le spese contrattuali;
- le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto;
- le spese relative alla pubblicità della gara, ove previste dalla vigente normativa.

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Affidatario. S'intendono, altresì, a carico dell'Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente capitolato.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico dell'Affidatario.

ART 20. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

È facoltà delle parti, ai sensi dell'art. 207 del Codice ed al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto, richiedere prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data o dalla sottoscrizione del presente contratto, la costituzione di un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. In caso di controversie insorte a seguito dell'esecuzione del presente contratto, la parte interessata può ricorrere ai rimedi di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo II del Codice (art. 206, 208, 209 e 211).

Nell'ipotesi di accordo bonario art. 211 del D.Lgs 36/2023 le modalità procedurali da seguire saranno quelle indicate dall'articolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Trieste.

ART 21. APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. in quanto sia applicabile, l'appaltatore, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli del presente atto: ART 5. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO, ART 12. PENALI, ART 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE, dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

L'Affidatario

Per il Committente

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GUSTAVO ZANDANEL

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 16/04/2025 19:22:34